

Al Presidente della III Commissione consiliare permanente

EMENDAMENTI APPROVATI
III COMMISSIONE
SEDUTA DEL 30/05/2024
SM

cons.reg.umbria@arubapec.it

Oggetto: emendamenti agli articoli 3, 8, 9 e 13 dell'atto 1757 – proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni e Pastorelli: “Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell’unità spinale unipolare nel servizio sociosanitario umbro”.

1) Al comma 3 bis dell’articolo 3 dell’atto 1757, dopo le parole “in struttura” sono aggiunte le seguenti “, se presente”.

2) L’articolo 8 dell’atto 1757 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Rete fra unità spinale e strutture riabilitative del territorio)

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, previa consultazione della Consulta regionale di cui all’articolo 10, la Rete fra l’unità spinale e le strutture riabilitative del territorio. La Rete garantisce il collegamento tra i servizi sanitari, sociali, residenziali e territoriali e l’unità spinale stessa, al fine di assicurare appropriatezza e continuità nella presa in carico del progetto di cura del paziente e di vita della persona con lesione midollare, prevedendo follow-up specialistici, per prevenire eventuali complicanze, con percorsi clinici ed assistenziali-riabilitativi adeguati a garantire la qualità della vita della persona stessa a seguito della dimissione ospedaliera. La Rete stabilisce, altresì, le modalità di collaborazione, che contribuiscono all’organizzazione e al funzionamento dell’unità spinale, tra le strutture riabilitative del territorio e l’unità spinale medesima, anche attraverso forme di coinvolgimento del proprio personale.”

3) All’articolo 9 dell’atto 1757 dopo le parole “Registro regionale per la Rete di cui all’articolo 8,” sono inserite le seguenti: “la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale medesima,”

4) L’articolo 13 dell’atto 1757 è sostituito dal seguente:

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

“1. Per l’attuazione di quanto disposto dalla presente legge, si provvede con le risorse del fondo sanitario regionale stanziate annualmente alla Missione 13 “Tutela della salute”,

Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione.

2 Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Relazione tecnica

Gli emendamenti 1), 2) 3) e 4) riformulano le disposizioni degli articoli 3, 8, 9 e 13 in modo da garantire la neutralità finanziaria delle stesse disposizioni, integrando, sopprimendo o modificando le espressioni che potrebbero essere interpretate come generatrici di obblighi per le amministrazioni competenti a garantire risorse aggiuntive per l'attuazione della legge.

Il Consigliere

Eleonora Pace